

# **STATUTO**

## **TITOLO I**

### **Art. 1 – Costituzione**

1. L'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "AMATRICE L'ALBA DEI PICCOLI PASSI", con acronimo "AAPP" qui di seguito detta "Associazione", è costituita ai sensi degli artt. 18 e 39 della Costituzione.

### **Art. 2 – Sede**

1. L'Associazione ha sede in Amatrice (RI).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 3 – Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO II**

### **Art. 4 – Oggetto e finalità**

1. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'Associazione ha come scopo principale l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, finalizzati ad offrire attività e spazi di socialità a tutti i soggetti che ne abbiano bisogno.

L'Associazione difende e promuove, tra gli altri, i diritti, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio per ragioni economiche, culturali, spirituali, razziali, patologiche inerenti sia l'ambito fisico che psichico, di disabilità e/o perché colpiti da eventi tragici e calamitosi.

L'associazione sostiene moralmente e materialmente tutte le persone che si trovano in condizioni di svantaggio, anche momentaneo, cercando di migliorare la loro qualità della vita e il loro benessere psicofisico.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale, può realizzare progetti e attività volte a sviluppare l'aggregazione dei partecipanti e promuovere lo sviluppo di momenti di aggregazione sociale allo scopo di farne comprendere la rilevanza.

L'Associazione potrà avvalersi di personalità specializzate nei vari settori per la realizzazione di progetti, eventi ed organizzare gli stessi anche al fine di implementare lo scopo prefissato dalla stessa.

A scopo esemplificativo, tra le attività e i progetti che l'Associazione si prefigge per il raggiungimento dello scopo sociale si ritrovano:

- Sostegno materiale e morale alle persone e alle famiglie in difficoltà attraverso interventi e consulenze di tipo psicologico e terapeutico, intese in senso classico così come mediante l'utilizzo di tecniche riabilitative e terapeutiche alternative come musico-terapia, danza-terapia, montagna-terapia, ippoterapia, ecc; assistenza domiciliare leggera, supporto educativo, organizzazione di attività volte all'aggregazione e alla ri-socializzazione delle persone;
- Attività atte a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e le varie forme di discriminazione sociale;
- Iniziative per la promozione e la tutela dei minori;
- Iniziative volte ad affermare il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, attraverso attività di orientamento e supporto all'ingresso o re-inserimento delle donne e delle madri nel mondo del lavoro, sostegno materiale per una maggiore conciliazione tra i tempi di vita e lavoro.
- Attività che coinvolgano in particolare anziani, giovani e minori al fine di sensibilizzarli ai valori della solidarietà e della socialità sul territorio, anche sviluppando progetti che coinvolgano contemporaneamente le diverse generazioni;
- Attività aggregative, quali eventi, laboratori, corsi ed altre attività culturali e di formazione extrascolastica, che favoriscano l'integrazione sociale e la piena espressione delle potenzialità di bambini, giovani, adulti e anziani mediante lo sport e la sperimentazione dei diversi linguaggi artistici e attività come musica, teatro, danza, fotografia, cucina, agricoltura ecc., nonché favorendo un approccio critico e consapevole all'utilizzo delle nuove tecnologie;
- Promozione e interventi diretti al recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del territorio, nonché del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del territorio con particolare riferimento ai Monti della Laga e le zone circostanti, attraverso la realizzazione di escursioni, passeggiate, uscite didattiche, mostre, convegni, manifestazioni, eventi ecc.
- Promozione e interventi diretti alla predisposizione di attività formative volte a favorire l'inserimento dei soggetti interessati nel mondo del lavoro, con particolare riguardo alle attività lavorative legate al mondo del sociale.

**3.** L'Associazione si riserva di organizzare tutte le attività che, seppur non richiamate nell'elenco precedente, siano considerate necessarie per il miglior raggiungimento dello scopo sociale.

**4.** L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi connessi con i propri.

## **TITOLO III**

### **Art. 5 – Associati**

**1.** All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividano in modo espresso gli scopi come sopra descritti e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Perdita della qualità di associato**

1. La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo di versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

### **Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

### **Art. 10 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione;

g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

5. le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 11 – Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

### **Art. 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa nessuna forma di compenso ai membri del consiglio direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione.

### **Art. 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle cose da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) Indire adunanze, convegni, ecc.;

g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;

h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome occorrenti per lo svolgimento delle attività conformi agli scopi dell'associazione;

k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'associazione; Ai non associati a favori dei quali è deliberato tale conferimenti non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;

m) Modificare la sede legale dell'Associazione;

## **Art. 15 – Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
  - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
  - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Consiglio può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimenti, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

## **Art. 16 – Il Segretario ed il Tesoriere**

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
  - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
  - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

## **Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di 3 e durano in carica 3 anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

**2.** Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

**3.** Ai Revisori spetta:

- a) Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'associazione;
- b) Sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte e sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto;
- c) Redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **Art. 18 – Risorse economiche**

**1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) Donazioni e lasciti testamentari.

### **Art. 19 – Esercizio finanziario**

**1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**2.** Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

**3.** Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Art. 20 – Scioglimento**

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto.



2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre associazioni che operino in analogo settore.

## **TITOLO VII**

### **Art. 21 – Disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle legge in materia di associazioni senza fine di lucro.